



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE – I COLLEGIO

RIUNIONE GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2008

- 1) Ricorso Sig. DATTILO ANTONIO** **RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio
avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
- 2) Ricorso Sig. CASSARÀ STEFANO** **RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio
avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
- 3) Ricorso Sig. AMBROSINO MARCELLO** **RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio
avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
- 4) Ricorso Sig. BERTINI PAOLO** **RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio
avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del

6.8.2008)

- 5) Ricorso Sig. GABRIELE MARCO** **RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio
avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
- 6) Ricorso Sig. DE SANTIS MASSIMO** **RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
- 7) Ricorso Sig. RACALBUTO SALVATORE** **RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio
avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
- 8) Ricorso Sig. FABIANI MARIANO** **RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio
(già dirigente F.C. Messina Peloro s.r.l.)
avverso la sanzione dell'inibizione per anni 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
- 9) Ricorso Sig. PIERI TIZIANO** **RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio
avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
- 10) Ricorso Sig. MOGGI LUCIANO** **RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio
(all'epoca dei fatti tesserato Juventus F.C. S.p.A.)
avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 e mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
SEZIONI UNITE – II COLLEGIO

RIUNIONE GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2008

1) Ricorso Sig. PUNGHELLINI WILLIAM INAMMISSIBILE

per revocazione e/o revisione ex art. 39 C.G.S. avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 4.4.2008)

2) Ricorso TREVISO F. B.C. 1993 s.r.l. RESPINTO

avverso le sanzioni inflitte a seguito di

deferimento del Procuratore Federale:

- penalizzazione di punti 3 in classifica da

scontarsi nella stagione 2008/2009 alla

reclamante, per responsabilità diretta e oggettiva

ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. anche in

riferimento all'art. 15 C.G.S.;

- inibizione per anni 1 e ammenda di €15.000,00 al Sig. Setten Ettore, Presidente e legale rappresentante del Treviso F.B.C. 1993;

per violazione degli artt. 1, comma 1, 10 commi

2 e 3 C.G.S. e art. 30, comma 2 Statuto Federale

in relazione all'art. 15 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 31.7.2008)

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
SEZIONI UNITE – III COLLEGIO

RIUNIONE GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2008

1) Ricorso S.S. NAPOLI CALCIO S.p.A.,
con richiesta di procedimento d'urgenza,
avverso la sanzione dell'ammenda di €
10.000,00 e l'obbligo fino al 31 ottobre
2008, di disputare le gare con i settori
denominati "Curva A" e "Curva B" inibiti
agli spettatori (Delibera del Giudice
Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti – Com. Uff. n. 54
dell'8.9.2008)

La Corte di Giustizia Federale, ritenuta la non
applicabilità dell'art. 14, comma 1 C.G.S.;

- visto il dettato dell'art. 4, comma 3
C.G.S.;
- visto altresì l'art. 13, comma 1 lett. b)
ed e) C.G.S., **ACCOGLIE IN
PARTE** il reclamo come sopra
proposto dalla S.S. Napoli Calcio
S.p.A. di Napoli e per l'effetto riduce
al 20.10.2008 l'obbligo di disputare le
gare interne con i settori di "Curva A "
e "Curva B" inibiti agli spettatori.
Conferma per il resto. Dispone la
restituzione della tassa reclamo.